- DirittoScolartico.it -

N. 01798/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03198/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3198 del 2015, proposto da:

[omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Americo, Elena Spina, Filippo Aiello, con domicilio eletto ex art.25 c.p.a presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Usr - Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo, in persona del direttore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di mancata immatricolazione ai percorsi abilitanti speciali II ciclo di cui al d.m. 58/13 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo non appare manifestamente infondato con riferimento ai precedenti del Consiglio di stato n.4534 e 4535/2014;

- DirittoScolartico.it -

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla frequenza del PAS;

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 aprile 2016.

Condanna l'amministrazione a rifondere a parte ricorrente le spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/04/2015